

APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONVENZIONALI AL SOCIO DI UNA PARTNERSHIP BRITANNICA – CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI ITA-UK

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 17/2022

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in esame, fornisce chiarimenti in merito all'ambito applicativo dei benefici convenzionali in caso di distribuzione di dividendi da una società italiana a favore di una *Limited Partnership* istituita in base alla normativa del Regno Unito e avente una Fondazione britannica come unico socio limitatamente responsabile («*Limited Partner*») - che detiene il 100% dell'interesse economico nella *Partnership* - e una società a responsabilità limitata - anch'essa britannica - quale socio illimitatamente responsabile («*General Partner*»), priva di interesse economico nella *Partnership* e interamente posseduta dal *Limited Partner*.
- ✓ L'Agenzia esclude innanzitutto la possibilità di poter direttamente invocare l'applicazione dell'art. 10 della Convenzione ITA-UK (ritenuta convenzionale del 15%) in capo alla *Partnership* percettrice dei dividendi di fonte italiana, non integrando essa *Partnership* la nozione di «persona residente» prevista dall'art. 4 di detta Convenzione in mancanza, sul piano fiscale, della qualifica di soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi.
- ✓ Stante tuttavia la natura di entità fiscalmente trasparente della *Partnership* (in base alla legislazione dello Stato in cui è localizzata), e similmente a quanto avviene con le società in accomandita semplice di diritto italiano, l'Agenzia, considerata dunque l'automatica attribuzione del reddito della *Partnership* in capo ai partecipanti ai fini della assoggettabilità a tassazione, conferma la possibilità di poter beneficiare della ritenuta convenzionale del 15% sui dividendi di fonte italiana in capo al *Limited Partner*, con riferimento al reddito allo stesso imputato «per trasparenza», a condizione che esso sia considerato *treaty entitled*, ossia assoggettato a imposizione, anche solo potenziale (mera *liability to tax*), nel proprio Stato di residenza – nel caso di specie UK - e che sia il *beneficial owner* (ossia il beneficiario effettivo dei proventi conseguiti, condizione da verificare in via fattuale).

